

Delibera n. **90/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 1/5

OGGETTO: Proposta di Regolamento per il conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di Tutorato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 90/2013	Prot. n. 9584	UOR: UFFICIO ORIENTAMENTO, TUTORATO - SPORTELLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO				X	Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X			X	Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X			X	Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si ritiene necessario approvare il seguente regolamento per il conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di Tutorato.

In particolare il servizio di tutorato è finalizzato a guidare la formazione culturale degli studenti lungo tutto il corso degli studi, secondo le seguenti fasi: ingresso, itinere e uscita. Le attività di tutorato sono coordinate dalla Commissione tutorato e innovazione didattica che si avvale della collaborazione di Docenti coordinatori dell'attività di tutorato individuati dal Collegio delle Strutture didattiche (Scuole).

Le attività di tutorato sono svolte sia nelle strutture universitarie e sia mediante l'utilizzo di strumenti informatici secondo modalità (orari e luoghi) concordate con i Docenti. I tutor sono tenuti a frequentare un corso di formazione, propedeutico allo svolgimento delle attività, secondo i contenuti e le modalità stabilite dalla Commissione.

Gli Organi Accademici determinano, per ogni anno, la quota dello stanziamento e il relativo numero degli assegni.

Gli assegni sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 170/2003, agli studenti in corso, capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione per le professioni forensi; per i corsi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico gli assegni sono destinati agli studenti iscritti in corso al quarto anno e successivi.

La Commissione provvede ad emanare il bando per la selezione degli studenti capaci e meritevoli, ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni.

L'Ufficio amministrativo di supporto per l'espletamento della procedura concorsuale è l'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Area Processi Formativi.

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto della Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettoriale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

Delibera n. 90/2013 del Senato Accademico del 09/04/2013

pag. 2/5

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto del Decano n. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 13 della Legge 340 del 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto il DM del 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto l'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 11 luglio 2003, n. 170;
- Visto l'art. 2 del DM 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- Visto il DM del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il verbale del Consiglio degli Studenti del 21 marzo 2013, dal quale risulta la proposta di integrare la commissione prevista al comma 2 dell'Art. 3 con un rappresentante del Consiglio stesso;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 22 marzo 2013;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il Regolamento per il conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di Tutorato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo che di seguito viene riportato:

Regolamento per il conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di Tutorato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui gli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ripartiscono tra i Dipartimenti lo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.M. 198/2003, destinato alla istituzione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, individuando le priorità delle iniziative da attivare e definisce i criteri per l'attribuzione degli assegni.

Art. 2 – Finalità

Il servizio di tutorato è finalizzato a guidare la formazione culturale degli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli (D.M. 270/04). In particolare si organizzano sia specifiche azioni di consulenza e supporto alla didattica sia attività di "filtro" verso altri servizi offerti dall'Ateneo (sportello di consulenza psicologica, servizi ERSU, segreterie ecc.) secondo le seguenti fasi:

- a. in ingresso: i tutor collaborano nell'organizzazione di test di ingresso e corsi di formazione sia di tipo disciplinare che relativi alle strategie di studio; assistono gli studenti per gli a-

Delibera n. 90/2013 del Senato Accademico del 09/04/2013

pag. 3/5

dempimenti legislativi legati all'immatricolazione; forniscono informazione su servizi, corsi e strutture logistiche;

- b. in itinere: i tutor forniscono supporto per la formulazione del piano di studi, collaborano alle attività di ri-orientamento, alla organizzazione di corsi di formazione in itinere sia di tipo disciplinare che trasversale (strategie di studio, metodi di ricerca bibliografica, uso di corpora, redazione di elaborati scritti, tesine ecc.) nonché all'organizzazione di tirocini curriculari e alle iniziative volte al recupero degli studenti in ritardo con gli studi;
- c. in uscita: i tutor forniscono consulenza per tirocini, stages e proseguimento della carriera di studi o per l'introduzione nel mondo del lavoro in concerto con l'ufficio Job Placement di Ateneo.

Art. 3 – Organi

- 1. Le attività di tutorato sono coordinate dalla Commissione tutorato e innovazione didattica.
- 2. La Commissione è costituita da: il Delegato Rettorale che la presiede, il Direttore Generale (o suo Delegato), almeno un docente Delegato per ogni dipartimento. La Commissione è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei componenti.
- 3. Gli organi nell'espletamento delle loro funzioni possono avvalersi della collaborazione di Docenti coordinatori dell'attività di tutorato individuati dal Collegio delle Strutture didattiche (Scuole) al proprio interno nel rispetto del principio di pari opportunità di genere. Tali collaboratori possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione.
- 4. Il Delegato Rettorale, di concerto con la Commissione, ha l'incarico di espletare funzioni propositive, di coordinamento, monitoraggio e supporto delle attività di tutorato volte a guidare gli studenti nell'arco dell'intero percorso formativo.
- 5. Il Delegato, di concerto con la Commissione, programma inoltre eventuali altre iniziative volte a migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso.
- 6. Il Delegato e la Commissione restano in carica fino a nuovo provvedimento del Rettore, ovvero a sue dimissioni, e comunque non oltre lo scadere del mandato del Rettore.

Art. 4 – Compiti dei tutor

- 1. Il tutor collabora con i Docenti Coordinatori di cui all'art. 3, comma 2, individuati nei diversi corsi di studio, allo svolgimento delle attività previste dalla Commissione.
- 2. Tutti i tutor sono tenuti a frequentare un corso di formazione, propedeutico allo svolgimento delle attività, secondo i contenuti e le modalità stabilite dalla Commissione.
- 3. Il tutor deve frequentare le strutture universitarie in cui i corsi risultano attivati al fine di compiere l'attività per cui viene attribuito il compenso.
- 4. Il tutor svolge le attività richieste utilizzando anche strumenti informatici secondo modalità (orari e luoghi) concordate con i Docenti coordinatori.
- 5. La responsabilità dell'operato dei tutor è dei Docenti coordinatori, mentre il coordinamento a livello di Ateneo è affidato ai membri della Commissione.
- 6. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il tutor entrerà in possesso durante l'attività dovranno essere considerati riservati e non potranno essere divulgati e/o utilizzati per fini diversi da quelli previsti dall'assegno.

Art. 5 – Definizione degli assegni

Delibera n. 90/2013 del Senato Accademico del 09/04/2013

pag. 4/5

1. Il Senato Accademico determina, per ogni anno, la quota dello stanziamento e il relativo numero degli assegni.
2. La Commissione attribuirà i tutor ai Dipartimenti con i seguenti criteri:
 - a. tenuto conto del numero degli studenti iscritti, al 31 dicembre di ciascun anno, ai corsi di studio delle Strutture didattiche (Scuole) afferenti ai vari Dipartimenti;
 - b. tenuto conto della differenziazione dei corsi stessi;
 - c. è fatta salva la possibilità di riservarne una quota per attività ritenute di interesse comune per l'Ateneo.

Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione degli assegni

1. Gli assegni sono destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 170/2003, agli studenti in corso, capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale, ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione per le professioni forensi; per i corsi di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico gli assegni sono destinati agli studenti iscritti in corso al quarto anno e successivi.
2. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
3. Gli assegni sono incompatibili con gli incarichi di collaborazione a tempo parziale e con gli incarichi rivolti ai "Servizi agli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali" per il medesimo anno accademico.

Art. 7 – Procedure di selezioni

1. La Commissione emana il bando per la selezione degli studenti capaci e meritevoli, ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni. Il Bando deve indicare:
 - a. il numero e la ripartizione degli assegni tra i Dipartimenti;
 - b. la durata dell'incarico, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
 - c. i criteri di selezione dei candidati;
 - d. il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti;
 - e. le modalità di pubblicazione dei risultati della selezione.

Art. 8 – Contratti

1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo e non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
2. I contratti hanno durata di 12 mesi. Il titolare assume la qualifica di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell'attività.
3. Ai contratti si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo Delegato.

Art. 9 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Delibera n. **90/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 5/5

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei tutor incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Art. 10 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici. Tali parametri sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle attività e di una nota di fine collaborazione redatta dal Docente coordinatore

Art. – 11 Coordinamento delle attività

L'attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il controllo dei Docenti coordinatori e il coordinamento dei Docenti nominati nella Commissione tutorato e innovazione didattica.

L'Ufficio amministrativo di supporto per l'espletamento della procedura concorsuale è l'Ufficio Orientamento e tutorato dell'Area Processi Formativi.
